Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1963, n. 2401.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Marrone » di Lucera.

N. 2401. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Marrone » di Lucera, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 93. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 506.

Approvazione delle materie e dei gruppi di materie per gli Istituti tecnici industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento negli Istituti tecnici;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Negli Istituti tecnici industriali, le materie e i gruppi di materie distinti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera *B*) della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:

1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2) Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
3) Scienze naturali - Geografia;
4) Matematica;
5) Lingua straniera;
6) Complementi tecnici di lingua straniera;
7) Elementi di diritto e di economia;
8) Fisica e laboratorio;
9) Disegno;
10) Disegno applicato all'arte fotografica - Storia dell'arte fotografica e degli stili;
11) Tecnologia fotografica e cinematografica - Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio;
12) Economia aziendale;
13) Disegno applicato alle arti grafiche - Storia dell'arte grafica e degli stili;
14) Merceologia grafica - Tecnologia grafica - Impianti grafici e disegno;
15) Fisica applicata - Impianti di conceria e disegno;
16) Chimica e laboratorio - Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio;

17) Microscopia, microbiologia conciaria e laboratorio - Merceologia;
18) Zootecnia applicata alla conceria - Produzione e commercio pelli;
19) Impianti chimici e disegno - Macchine;
20) Igiene delle radiazioni;
21) Chimica nucleare industriale - Radiochimica e laboratorio;
22) Aerotecnica, costruzioni aeronautiche e laboratorio - Disegno di costruzioni aeronautiche e studi di fabbricazione;
23) Tecnologie aeronautiche e laboratorio;
24) Disegno tecnico (specializzazione: Cronometria);
25) Meccanica applicata all'orologeria e disegno - Complicazioni degli orologi;
26) Elettrotecnica, cronometria e laboratorio;
27) Tecnologia meccanica dell'orologeria e laboratorio;
28) Disegno tessile;
29) Disegno artistico per tessuti - Storia dell'arte;
30) Disegno tecnico (specializzazione: Edilizia);
31) Costruzioni edili, stradali ed idrauliche - Disegno di costruzioni;
32) Topografia e disegno;
33) Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio - Impianti ed organizzazione del cantiere - Estimo - Meccanica;
34) Impianti elettrici e disegno - Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno;
35) Impianti nucleari e tecnologie relative;
36) Impianti industriali e disegno - Disegno tecnico (specializzazione: Fisica industriale);
37) Tecnologia, impianti e disegno - Disegno tecnico (specializzazione: Industrie alimentari);
38) Chimica applicata e laboratorio - Microbiologia industriale e laboratorio - Analisi tecniche e laboratorio (specializzazione: Industrie alimentari);
39) Microscopia e laboratorio - Tecnologia cartaria e laboratorio;
40) Impianti di cartiere e disegno;
41) Industrie cerealicole e laboratorio - Disegno tecnico (specializzazione: Industrie cerealicole);
42) Agricoltura - Chimica agraria - Meccanica agraria;
43) Impianti di materie plastiche e disegno;
44) Disegno tecnico (specializzazione: Industria mineraria);
45) Mineralogia, geologia e laboratorio;
46) Arte mineraria e laboratorio - Arricchimento dei materiali e laboratorio Legislazione mineraria;
47) Chimica metallurgica e minerallurgica e laboratorio;
48) Topografia, disegno e laboratorio - Costruzioni e disegno;
49) Igiene e pronto soccorso;
50) Teoria della nave - Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione;
51) Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio;
52) Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio;
53) Ottica;
54) Meccanica e tecnologia (specializzazione: Industria ottica);
55) Disegno tecnico (specializzazione: Industria ottica);
56) Disegno tecnico (specializzazione: Maglieria);
57) Filatura, tecnologia magliera e laboratorio - Organizzazione ed impianti;
58) Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie;
59) Chimica delle materie plastiche - Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche e laboratorio;
60) Disegno di costruzioni meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione;
61) Disegno tecnico - Impianti metallurgici e disegno (specializzazione: Metallurgia);
62) Metallurgia, siderurgia e laboratorio;
63) Radioelettronica - Telegrafia e telefonia;
64) Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio (specializzazione: Telecomunicazioni);
65) Disegno tecnico - Impianti termotecnici e disegno (specializzazione: Termotecnica).

Art. 2.

Nell'ambito di ciascuno dei seguenti gruppi, le materie d'insegnamento saranno unite in base alla situazione organica e agli indirizzi particolari degli Istituti:

1) Complementi di fisica e laboratorio - Fisica applicata e laboratorio - Fisca applicata;
2) Chimica e laboratorio - Chimica fisica - Chimica analitica e laboratorio - Complementi di chimica ed elettrochimica e laboratorio - Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio - Chimica fisica ed elettrochimica - Analisi chimica e laboratorio - Chimica;
3) Meccanica e macchine - Macchine - Meccanica - Elementi di macchine - Meccanica e macchine a fluido - Meccanica, macchine e laboratorio - Meccanica applicata alle macchine - Elementi di meccanica e macchine;
4) Chimica industriale - Chimica industriale ed impianti chimici;
5) Chimica tessile e laboratorio - Elementi di tintoria e di stampa, Chimica tessile e tintoria e laboratorio - Elementi di tintoria e finitura dei tessuti - Chimica industriale, chimica tessile e laboratorio - Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio - Finitura dei tessuti - Elementi di tintoria e laboratorio;
6) Elettrotecnica e laboratorio - Elettrotecnica - Elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio - Elettrotecnica generale - Misure elettriche e laboratorio;
7) Fisica nucleare e laboratorio - Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio;
8) Elettronica e laboratorio - Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio - Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi ed applicazioni - Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche e laboratorio - Controlli, servomeccanismi ed applicazioni e laboratorio;
9) Filatura - Filatura, tecnologia tessile e laboratorio - Organizzazione ed impianti - Tecnologia tessile e laboratorio;
10) Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti;
11) Disegno tecnico (specializzazioni: Elettronica industriale, Energia nucleare, Telecomunicazioni);
12) Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche e laboratorio - Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche;
13) Tecnologia meccanica e laboratorio - Tecnologia meccanica - Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio - Lavorazione dei metalli;

14) Studi di fabbricazione e disegno - Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione;
15) Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio - Macchine a fluido - Macchine a fluido e laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 507.
Approvazione dei raggruppamenti di materie per gli Istituti tecnici commerciali e per geometri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento negli Istituti tecnici;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche degli Istituti, possono attuarsi, a norma dell'art. 17, lettera *b*), della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:

1) *Istituto tecnico commerciale*

1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2) Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
3) Prima lingua straniera;
4) Seconda lingua straniera;
5) Matematica, matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica - Fisica;
6) Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica;
7) Scienze naturali - Geografia generale;
8) Chimica e merceologia (per l'indirizzo amministrativo);
9) Chimica e merceologia Esercitazioni di merceologia (per l'indirizzo mercantile);
10) Geografia economica;
11) Ragioneria Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili;
12) Computisteria e tecnica commerciale - Calcolo computistico - Esercitazioni di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici;
13) Economia politica - Scienza delle finanze - Statistica economica - Diritto;
14) Dattilografia;.
15) Stenografia.

2) *Istituto tecnico per geometri*

1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2) Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
3) Lingua straniera;
4) Matematica - Fisica ed esercitazioni;
5) Scienze naturali e geografia;
6) Chimica ed esercitazioni;
7) Disegno tecnico e architettonico;
8) Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni;
9) Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni;
10) Topografia e disegno topografico - Esercitazioni;
11) Elementi di diritto.

3) *Istituto tecnico commerciale e per geometri*

1) Scienze naturali e geografia generale;
2) Chimica - Merceologia - Chimica ed esercitazioni;
3) Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri).

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 508.
Approvazione dei raggruppamenti di materie per gli Istituti tecnici agrari ed Istituti tecnici nautici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956, n. 967, relativo al riordinamento degli Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con cui vengono sostituiti gli orari e programmi di insegnamento degli Istituti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1963, n. 1759, con cui vengono sostituiti gli orari e programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari con ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche degli Istituti, possono attuarsi, a norma dell'art. 17 lettera *b*), della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:

1) *Istituti tecnici agrari*

1) Lingua italiana - Storia Educazione civica - Geografia;
2) Lettere italiane - Storia - Educazione civica;
3) Scienze naturali - Patologia vegetale - Entomologia agraria e relative esercitazioni;
4) Matematica e fisica;
5) Agronomia e coltivazioni;
6) Economia rurale - Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale - Esercitazioni di economia, estimo e contabilità rurale;
7) Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie ed esercitazioni relative;
8) Meccanica agraria - Elementi di costruzioni rurali e disegno - Elementi di topografia e disegno relativo - Esercitazioni di meccanica agraria e topografia;
9) Zootecnia ed esercitazioni;
10) Disegno;
11) Lingua straniera.

2) *Istituti tecnici agrari specializzati in viticoltura ed enologia*

1) Scienze naturali - Patologia vegetale e viticola - Entomologia agraria - Zimotecnia - Esercitazioni relative;
2) Economia rurale e viticola-enologia Estimo rurale ed elementi di diritto agrario - Contabilità rurale ed enologica - Esercitazioni relative;
3) Meccanica agraria ed enologica - Elementi di costruzioni rurali ed enotecniche e disegno relativo Elementi di topografia e disegno relativo Esercitazioni di meccanica agraria ed enologica;
4) Chimica generale inorganica ed organica - Chimica agraria - Industrie agrarie - Chimica viticolo-enologica - Esercitazioni relative;
5) Viticoltura - Enologia Commercio e legislazione viticola-enologica.

3) *Istituti tecnici nautici*

1) Lingua italiana - Storia - Educazione civica;
2) Lettere italiane - Storia - Educazione civica;
3) Lingua inglese;
4) Matematica;
5) Geografia Geografia commerciale;
6) Fisica e laboratorio - Complementi di fisica;
7) Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo e relative esercitazioni Radioelettronica ed esercitazioni;
8) Arte navale - Elementi di costruzioni navali - Elementi di teoria della nave;
9) Navigazione ed esercitazioni - Metereologia ed oceanografia ed esercitazioni;
10) Macchine, disegno di macchine ed esercitazioni - Meccanica applicata alle macchine - Elementi di macchine;
11) Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali;
12) Teoria della nave ed esercitazioni Meccanica applicata alle costruzioni - Tecnologia meccanica;
13) Macchine;
14) Elettrotecnica;
15) Tecnologia meccanica;
16) Disegno tecnico;
17) Scienze naturali ed elementi di chimica;
18) Diritto;
19) Igiene navale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1964, n. **509**.

Istituzione di Vice consolati di 1ª categoria in Dortmund e in Norimberga (Repubblica Federale di Germania).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Dortmund (Repubblica federale di Germania) un Vice consolato di 1ª categoria, alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Colonia.

Art. 2.

E' istituito in Norimberga (Repubblica federale di Germania) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Monaco.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1964, n. 510.

Autorizzazione al Ministro per la difesa ad accettare una donazione.

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, il Ministro per la difesa viene autorizzato ad accettare la donazione, disposta dalla Giunta municipale di Rieti con deliberazione n. 233 del 6 maggio 1958, (ratificata, con modifica, dal Consiglio comunale con delibera n. 72 del 14 gennaio 1958) di un appezzamento di terreno di proprietà comunale, distinto in catasto alla pagina 309, foglio 135, particella 19-*b*, della superficie complessiva di metri quadri 1870 (milleottocentosettanta), con l'onere di destinare l'area ceduta alla costruzione di palazzine per alloggi degli ufficiali e sottufficiali, in servizio permanente, di stanza in quella città.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1964, n. 511.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Giuseppe Toniolo », di Manfredonia (Foggia).

N. 511. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Giuseppe Toniolo », di Manfredonia (Foggia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1964, n. 512.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, ad accettare in donazione un terreno edificatorio, sito in Tradate (Varese).

N. 512. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato a ricevere in donazione, dal comune di Tradate (Varese), un appezzamento di terreno edificatorio, sito nel Comune medesimo, in via Roma, angolo via Gradisca, della superficie complessiva di mq. 3000, distinto in catasto al foglio n. 11, mappale n. 1478-*b*, alle condizioni ed agli effetti specificati nell'atto pubblico di donazione per notar Giuseppe Carlo Giani, repertorio n. 37142/13212, del 14 ottobre 1958, subordinando, peraltro, la donazione all'impegno, da parte dell'INAPLI, di utilizzare l'area suddescritta alla costruzione della sede di un Centro di addestramento professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1964, n. 513.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Granatiere generale Mario Blais », con sede in Roma.

N. 513. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Granatiere generale Mario Blais », con sede in Roma, presso il Museo storico dei Granatieri di Sardegna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 1964.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1963, con cui si è provveduto alla nomina per un triennio dei sei membri del Consiglio di amministrazione della predetta Società rappresentanti l'Amministrazione dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 29 ottobre 1963, con cui il prof. ing. Giuseppe Rinaldi è stato nominato membro del predetto Consiglio di amministrazione, per il triennio in corso, in sostituzione dell'ing. Aldo Fraschetti, destinato ad altro incarico;

Rilevato che il prof. ing. Giuseppe Rinaldi, a seguito della nomina a direttore generale dell'A.N.A.S., ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco e che, pertanto, occorre provvedere alla sostituzione del medesimo;

Vista la designazione del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Il dott. Luigi Franconi è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco, per il triennio in corso, in sostituzione del prof. ing. Giuseppe Rinaldi, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1964

MORO

(5398)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1964.

Conferma, in via definitiva, del riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio dei comuni di Alleghe e Rocca Pietore (Belluno).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Visti i decreti del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze 15 gennaio 1949 e 21 luglio 1958 con i quali al territorio dei comuni di Alleghe e Rocca Pietore (Belluno) è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1962, n. 765, e successive modificazioni;

Visto l'atto n. 6810 del 16 luglio 1962, con il quale l'Ente provinciale del turismo di Belluno propone che al territorio dei comuni di Alleghe e Rocca Pietore venga riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Sentiti i Consigli comunali interessati;

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato, in via definitiva, il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio dei comuni di Alleghe e Rocca Pietore (Belluno), amministrato per il conseguimento delle finalità turistiche locali dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Alleghe.

Il prefetto di Belluno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 maggio 1964

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA
Il Ministro per l'interno
TAVIANI
Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(5338)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1964.

Proroga della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1962, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto 1° luglio 1963, con il quale è stata fissata fino al 30 maggio 1964 la durata della gestione commissariale del Consorzio;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla proroga della gestione commissariale anzidetta;

Decreta:

E' prorogata fino al 31 dicembre 1964 la gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e confermato nell'incarico di commissario l'avvocato Armando Izzo.

Roma, addì 16 giugno 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5383)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1964.

Istituzione dell'Archivio di Stato di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, che reca la delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Decreta:

E' istituito in Gorizia, a decorrere dal 1° agosto 1964, l'Archivio di Stato per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 26 giugno 1964

Il Ministro: TAVIANI

(5379)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 11 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1946, n. 8, relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto 27 giugno 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 luglio 1962, n. 186;

Visto il decreto 21 dicembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 31 gennaio 1963;

Vista la lettera del Presidente della Corte dei conti n. 3704/9 del 21 maggio 1964, con la quale si conferma il presidente di sezione dott. Matteo Guarini a presidente del Collegio dei revisori;

Vista la lettera del Ministro per il tesoro n. 131071 del 30 giugno 1964, con la quale si conferma il dottor

Giuseppe Caccia, ispettore generale capo del bilancio presso la Ragioneria generale dello Stato, quale revisore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero a decorrere dal 1° luglio 1964;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dell'Istituto nazionale per il commercio estero è costituito, per il periodo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1966, come segue:

Presidente:

Guarini dott. Matteo, presidente di sezione della Corte dei conti.

Revisori:

Loreto dott. Vincenzo, direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

Caccia dott. Giuseppe, ispettore capo della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Ai componenti del Collegio dei revisori saranno corrisposte le indennità nella misura stabilita dal decreto ministeriale 19 agosto 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 25 settembre stesso anno.

E' dovuto inoltre il gettone di presenza stabilito con decreto ministeriale 12 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 22 settembre 1962.

La relativa spesa graverà sul bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

Il Ministro: MATTARELLA

(5478)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 28 giugno 1964, n. 444, relativa al bilancio di previsione dello Stato per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 33088 in data 30 giugno 1954, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 1964, è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 215 dello stato di previsione dell'entrata per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1964
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 112. — VENTURA SIGNORETTI

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1964.

Modifica alla composizione della Deputazione della Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12 del 16 gennaio 1964, concernente la costituzione delle Deputazioni presso le Borse valori italiane per l'anno 1964;

Vista la nota in data 9 giugno 1964, con la quale il Banco di Napoli, premesso che il dott. Paolo Caporaso, direttore della sede di Trieste del predetto Istituto, membro effettivo della Deputazione della Borsa valori di detta città in qualità di delegato governativo, è stato trasferito in altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Aurelio Falco;

Ritenuto che occorre modificare la composizione della predetta Deputazione di borsa;

Decreta:

A far parte della Deputazione della Borsa valori di Trieste per l'anno 1964, quale membro effettivo e delegato governativo, è chiamato il dott. Aurelio Falco, in sostituzione del dott. Paolo Caporaso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1964

Il Ministro: COLOMBO

(5397)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Chimica agraria » e di « Entomologia agraria » presso la Facoltà di agraria della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bari sono vacanti le cattedre di « Chimica agraria » e di « Entomologia agraria » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti alle cattedre medesime dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5566)

Vacanza delle cattedre di « Letteratura italiana » e di « Letteratura latina » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, sono vacanti le cattedre di « Letteratura italiana » e di « Letteratura latina » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5567)

Vacanza delle cattedre di « Geografia » e di « Filosofia morale » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari sono vacanti le cattedre di « Geografia » e di « Filosofia morale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5568)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Aurelio Mazza, nato a Agira (Enna) il 24 ottobre 1921 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Catania il 27 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5435)

L'ing. Pier Paolo Francioni, nato a San Casciano Val di Pesa (Firenze) il 1° giugno 1925 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 23 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5436)

Il dott. Rosario Miligi, nato a Furnari (Messina) il 15 ottobre 1924 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Catania, in data 24 aprile 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(5437)

L'ing. Lino Guidi, nato a Gemmano (Forlì) il 18 ottobre 1928 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna, in data 7 maggio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5438)

Il dott. Ciro Intoccia, nato a Torre del Greco (Napoli) il 28 gennaio 1921 ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo rilasciatogli dalla Università di Napoli il 15 ottobre 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(5439)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Concordia e lavoro », con sede in Colleferro (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa di produzione e lavoro », con sede in Colleferro (Roma), costituita per rogito Oro Nobili in data 5 ottobre 1946, repertorio 400, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Pietro Chessa.

(5445)

Scioglimento della Società cooperativa « Braccianti agricoli e tabacchicultori », con sede in Ostra (Ancona)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1964, la Società cooperativa « Braccianti agricoli e tabacchicultori », con sede in Ostra (Ancona), costituita per rogito Cesarini in data 6 aprile 1955, repertorio 26036, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(5447)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5462)

Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5457)

Autorizzazione al comune di Bardolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Bardolino (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5456)

Autorizzazione al comune di Aprilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Aprilia (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5458)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Campiglia Marittima (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.133.662, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5459)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Posta (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5460)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1964, il comune di Cittareale (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 130

Corso dei cambi del 10 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,90	624,98	625 —	624,95	624,88	625 —	624,90	624,90	624,92
$ Can.	577,52	577,55	577,75	577.55	577 —	577,75	577,74	577,50	577,55	577.50
Fr. Sv.	144,75	144,74	144,77	144,77	144,75	144,73	144,7525	144,75	144,75	144.74
Kr. D.	90,44	90,45	90,46	90,45	90,45	90,45	90,435	90,45	90,45	90,45
Kr. N.	87,35	87,36	87,37	87,36	87,37	87,34	87,35	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,36	121,45	121,40	121,485	121,30	121,30	121,47	121,35	121,38	121,35
Fol.	172,68	172,84	172,85	172,90	172,65	172,74	172,885	172,70	172,74	172,73
Fr. B.	12,54	12,54	12,55	12,545	12,535	12,54	12,5425	12,54	12,54	12,55
Franco francese	127,52	127,51	127,54	127,53	127,50	127,53	127,52	127,53	127,53	127,55
Lst.	1744,60	1744,35	1744,80	1744,60	1744,40	1744,25	1744,55	1744,40	1744,25	1744.40
Dm. occ.	157,27	157,29	157,305	157,32	157,25	157,23	157,31	157,20	157,27	157,25
Scell. Austr.	24.20	24,20	24,20	24,2025	24,16	24,20	24,206	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,75	21,90	21,75	21,745	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 10 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	102,50
Redimibile 3,50 % 1934	93,675
Id 3,50 % (Ricostruzione)	77,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,025
Id 5 % (Città di Trieste)	85 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99.10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,825

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1964

1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	577,645
1 Franco svizzero	144,761
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121.477
1 Fiorino olandese	172.892
1 Franco belga	12.544
1 Franco francese	127.525
1 Lira sterlina	1744,575
1 Marco germanico	157,315
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,747

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventisette posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili, indetto il 26 gennaio 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia 15 giugno 1964, n. 11, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a ventisette posti di vice segretario in prova degli Archivi notarili, indetto il 26 gennaio 1963.

(5473)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame a quindici posti di applicato aggiunto in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Ritenuto che il presente concorso viene bandito previo accantonamento dei posti riservati all'assunzione diretta di invalidi, in ottemperanza della legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 35 anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio nel territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per essere sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione.

Tutti i detti limiti di età sono elevati:

f) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

g) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *f*) e *g*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) a 39 anni nei confronti:

h) dei combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente articolo decorati al valor militare e promossi per merito di guerra;

i) dei capi famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

3) a 40 anni nei confronti:

l) di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40;

m) del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

4) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

n) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed *invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi* civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e degli alto-atesini e delle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*) allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

o) del personale civile di ruolo e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti in servizio dell'Amministrazione statale;

p) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso:

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale a sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dall'Avvocato generale dello Stato.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo, redatta in base allo schema alligato al presente bando di concorso.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che verranno presentate o perverranno dopo la scadenza del termine stabilito dal comma primo del presente articolo, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti e l'autenticazione della firma in calce.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta da bollo, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo: tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 157.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri con l'esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale, 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo.

Art. 6.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Esse verranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative

Art 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti, in carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera

B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5:

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti, l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Avvocato generale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciato ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo triennio, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma del ricordato art. 7.

I certificati di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 7.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente art. 7 un certificato in carta legale, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Art. 9.

L'esame è costituito da due prove scritte, una prova orale, pratica di dattilografia ed una prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema. Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia e letteratura italiana contemporanea.

La prova orale verte sulle materie delle prove scritte, su elementi di aritmetica e su nozioni elementari di statistica.

La prova pratica di dattilografia consiste nella scritturazione a macchina di almeno due facciate di carta uso bollo sotto dettatura.

La prova facoltativa di stenografia consiste in un esperimento di dettatura e di traduzione mediante lettura di scritti stenografici secondo i sistemi legalmente riconosciuti.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica di dattilografia non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Per essere ammesso alla prova facoltativa il candidato deve avere conseguito l'idoneità nelle prove obbligatorie.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del voto ottenuto in quella orale.

Alla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia ed in quella orale, si aggiungono da uno a tre punti quando il candidato supera la prova facoltativa di stenografia.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 2 e 3 novembre 1964 alle ore 9.

Le prove orali, la prova pratica di dattilografia e la prova facoltativa di stenografia avranno luogo in Roma nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati tempestivamente ai singoli candidati ammessi a sostenerle.

I candidati dovranno presentarsi agli esami, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante apposta su di essa autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta di identità;

3) porto d'armi;

4) tessera postale;

5) passaporto;

6) patente automobilistica;

7) libretto ferroviario personale ovvero un documento fornito di fotografia, se il candidato è dipendente statale o in servizio militare.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice si compone:

1) di un vice avvocato dello Stato, con funzioni di presidente;

2) di un sostituto avvocato dello Stato o di un procuratore capo o di un procuratore dello Stato;

3) di un insegnante di ruolo di materie letterarie di istituto medio.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

Per le prove di dattilografia e stenografia possono essere aggregati alla Commissione membri aggiunti, con voto consultivo.

I componenti della Commissione, il segretario ed eventualmente i membri aggiunti saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 17 giugno 1964

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 197

ALLEGATO

(Schema di domanda da redigersi su carta da bollo possibilmente dattilografata).

All'Avvocatura generale dello Stato - Via dei Portoghesi, 12 — ROMA

I... sottoscritt... . . . . residente (oppure domiciliat... a . . . . (prov. di . . .) in via . . . . . chiede di essere ammess... al concorso per esami a quindici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale dello Stato 17 giugno 1964, dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nat... a . . . il giorno . . mese . . . anno . . .;

e che avendo superato il 30° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è cittadino italiano;

c) è istritt... nelle liste elettorale del comune di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . . presso . . . .

f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . . .;

g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5);

h) è dispost... in caso di nomina, a raggiungere la sede che gli sarà assegnata.

Data . . . .

Firma . . . . (6)
(autentica della firma) . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che gli siano inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso . . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto in anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autentica da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto, quest'ultimo, dalla indicazione dell'Amministrazione o dell'Ente presso il quale il candidato presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5515)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il Servizio elettorale del Ministero dell'interno, bandito con decreto ministeriale 15 gennaio 1964 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 68 del 16 marzo 1964).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1964, con cui è stato indetto un concorso per esami ad otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, riservato agli esperti elettorali che abbiano svolto, per almeno dodici mesi, mansioni tecniche presso il Servizio elettorale del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Pizzari dott. Massimiliano, prefetto, capo del Servizio elettorale del Ministero dell'interno.

Componenti:

Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Lobefalo dott. Attilio Alfonso, direttore di sezione in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Lucio Venturini, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1964

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Registro n. 18 Interno, foglio n. 62

(5471)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la nomina, nella categoria 2ª (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, bandito con decreto ministeriale 4 gennaio 1964 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 44 del 20 febbraio 1964).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1964, con cui è stato indetto un concorso pubblico per la nomina, nella categoria 2ª (operai qualificati, coefficiente 157) della pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno, a quattro posti di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dai signori:

Presidente:

Pizzarri dott. Massimiliano, prefetto, capo del Servizio elettorale del Ministero dell'interno.

Componenti:

Petriccione dott. Luigi, vice prefetto in servizio al Ministero;

Virgilio dott. Dante, vice prefetto in servizio al Ministero;

Marrese dott. Gaetano, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero;

Barrasso dott. Antonino, vice prefetto ispettore in servizio al Ministero.

Il consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Mannino, in servizio al Ministero, è incaricato di disimpegnare le funzioni di segretario.

Al presidente, ai componenti e al segretario della Commissione suddetta saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1964

p. Il Ministro
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1964
Registro n. 18 Interno, foglio n. 61

(5472)

Graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1963, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 23 settembre 1963, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la graduatoria di merito dei candidati formata dalla Commissione giudicatrice;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso pubblico per esami e per titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in prova:

1.	Forlani Mario	punti	102,91	su 125
2.	Galassi Pier Luigi	»	101,29	»
3.	Colella Giovanni .	»	97,99	»
4.	Longo Angela Maria .	»	97,41	»
5.	Fazio Alfonso	»	94,19	»
6.	Cirillo Domenico .	»	94,14	»
7	Rastrelli Alfonso .	»	94,13	»
8.	Ferrari Francesco	»	93,93	»
9.	Stella Prospero	»	93,59	»
10.	Bertino Francesco	»	93,27	»
11.	La Torre Gaspare	»	93,22	»
12.	Gambadoro Giuseppe .	»	92,31	»
13.	Curto Diego Luigi	»	92,21	»
14.	Sanfelici Luigi	»	91,33	»
15.	Pantò Angela	»	91,27	»
16.	Di Maggio Salvatore .	»	91,19	»
17.	Schilirò Giuseppe	»	90,71	»
18.	Rizzo Giuseppe	»	90,57	»
19.	Brucoli Aldo Virgilio	»	89,64	»
20.	La Rosa Lorenzo .	»	89,51	»
21.	Costa Michele	»	89,42	»
22.	Ardito Giuseppe	»	89,04	»
23.	Lo Porto Rosario	»	88,88	»
24.	Piccinni Ugo	»	88,74	»
25.	Arnese Natale	»	88,74	»
26.	Dell'Utri Salvatore	»	88,57	»
27.	Piazza Antonio Aldo .	»	88,33	»
28.	Galluzzo Giuseppe	»	88,24	»
29.	Baldino Mario	»	87,86	»
30.	Russo Antonino	»	87,83	»
31.	Arnone Salvatore	»	87,03	»
32.	Marsala Francesco	»	86,88	»
33.	Tardino Vincenzo	»	86,16	»
34.	Lopez Piero Ignazio .	»	85,77	»
35.	Dell'Erba Francesco	»	85,48	»
36.	Cileo Domenico	»	85,31	»
37.	Arsena Giovanni .	»	85,19	»
38.	Nasuti Antonio	»	84,92	»
39.	Dimitri Euprepio Antonio .	»	84,53	»
40.	Cannizzaro Gaetano	punti	83,99	su 125
41.	Algieri Biagio	»	83,52	»
42.	Guzzardi Giuseppe G.		83,37	»
43.	Napoli Angelo		83,23	»
44.	Marino Salvatore	»	82,35	»
45.	Franco Vincenzo		81,64	»
46.	Morello Vincenzo .	»	81,54	»
47.	Colombo Giovanni		80,95	»
48.	Porro Luigi		80,87	»
49.	Gioia Filippo .		80,50	»
50.	Farruggia Gerlando	»	80,26	»
51.	Palma Antonino Italo	»	80,05	»
52.	Zagarrio Diego	»	79,96	»
53.	Marino Angelo	»	79,52	»
54.	Mortellaro Giuseppe	»	79,37	»
55.	Gentile Giuseppe .	»	79,21	»
56.	Bini Palmiro	»	79,10	»
57.	Favazzo Umberto G. .	»	78,96	»
58.	Intrevado Peppino	»	78,62	»
59.	Risi Augusto	»	78,49	»
60.	Rizzi Pietro	»	77,41	»
61.	Mangiafridda Pietro	»	76,84	»
62.	Aronica Antonino G. .	»	76,62	»
63.	Biagini Giorgio	»	76,44	»
64.	Bardini Miria	»	75,56	»
65.	Bentiev Giuseppe .	»	75,13	»
66.	Rotondi Albino .	»	74,99	»
67.	Catalano Domenico	»	74,87	»
68.	Salvatore Emanuele	»	71,27	»

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il prefetto - direttore generale dell'Amministrazione civile - è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 marzo 1964

p. Il Ministro: AMADEI

(5353)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3284 del 10 marzo 1964 e n. 3341 del 16 marzo 1964;

Considerato che il dott. Serrao Vincenzino, vincitore della condotta medica di San Vito sul Ionio ha rinunziato;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Serrao Vincenzino, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina;

Considerato, inoltre, che il dott. Bruzzese Tristano che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di San Vito sul Ionio indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 3341 del 16 marzo 1964, il dott. Bruzzese Tristano è dichiarato vincitore della condotta medica di San Vito sul Ionio in sostituzione del dott. Serrao Vincenzino, riunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di San Vito sul Ionio.

Catanzaro, addì 20 giugno 1964

Il medico provinciale: LANIA

(5324)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1963, n. 6579, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto in data 6 febbraio 1964, n. 0899, riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e le altre disposizioni di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1962:

1. Zocchia Luigi . . . . . . punti 56,544 su 100
2. Castano Emilio . . . . . » 55,262 »
3. Concina Michelangelo . . . . » 50,458 »
4. Neri Rosario . . . . . . » 50,065 »
5. Bottarelli Erminio . . . . . » 47,586 »
6. Moia Giancarlo . . . . . » 46,055 »
7. Gambaro Mario . . . . . » 45,566 »
8. Grezio Demetrio . . . . . » 45,520 »
9. Oldrini Pier Domenico . . . . » 44,562 »
10. Zanetta Lorenzo . . . . . » 44,560 »
11. Poracchia Arturo . . . . » 43,575 »
12. Baer Eugenio . . . . . » 42,321 »
13. Mangiameli Sebastiano . . . . » 41,925 »
14. Brunero Romualdo . . . . » 41,784 »
15. Coppi Eufisio . . . . . » 41,561 »
16. Martelli Agostino . . . . . » 41,654 »
17. Gabasio Delfino . . . . . » 40,754 »
18. Sacchi Piero . . . . . . » 40,750 »
19. Capoccia Mario . . . . . » 40,672 »
20. Besozzi Eugenio . . . . . » 39,815 »
21. Antonioli Michele . . . . . » 39,708 »
22. Anchisi Franco . . . . . » 39,634 »
23. Giarda Severino . . . . . » 39,047 »
24. Mazzetti Franco . . . . . » 38,381 »
25. Colnago Giuseppe . . . . » 38,154 »
26. Maroni Elio . . . . . . » 38,108 »
27. Sacco Livio . . . . . punti 38,068 su 100
28. Pilone Pietro Giovanni . . . . » 37,755 »
29. Ticozzi Franco . . . . . » 37,705 »
30. Bonfanti Alessandro . . . . » 37,409 »
31. Lippi Luciano . . . . . » 36,422 »
32. Balestrasse Flavio . . . . » 35,250 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni e Consorzio medico interessanti.

Novara, addì 25 giugno 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Novara al 30 novembre 1962;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità,

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alle condotte mediche dei Comuni e Consorzio medico a fianco di ciascuno indicate:

1) Zocchia Luigi: comune di Baveno;

2) Castano Emilio: consorzio medico Pogno-San Maurizio d'Opaglio;

3) Concina Michelangelo: comune di Novara: Lumellogno-Pagliate-Casalgiate-Gionzana;

4) Neri Rosario: comune di Sizzano;

5) Bottarelli Erminio: comune di Cerano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni e Consorzio medico interessanti.

Novara, addì 25 giugno 1964

Il medico provinciale: LOMBARDO

(5363)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.